



UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE



REPUBBLICA ITALIANA

Direzione generale dell'ambiente
Servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti (S.A.V.I.)

CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI

Oggetto: **chiarimenti ed informazioni in merito alla gara d'appalto con procedura ristretta per il servizio ad oggetto "interventi di indagine preliminare e realizzazione del sistema di monitoraggio siti inquinati: aree industriali di Assemini, Sarroch, Ottana e Porto Torres".**

Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. del 09.09.2006, parte II.

Con riferimento alla gara in oggetto, in riscontro ad alcuni quesiti, questa amministrazione intende fornire i dovuti chiarimenti, riportati in seguito alla sintesi del quesito proposto.

1. **quesito:** come si ottengono gli altri documenti di gara?

risposta: gli altri documenti di gara, tra cui la lettera di invito, il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico, saranno trasmessi alle ditte ammesse solo dopo il superamento della fase di prequalifica.

2. **quesito:** i servizi effettuati fuori dall'ambito UE sono utili ai fini della dimostrazione della capacità tecnica e, in tal caso, come vanno comprovati?

Risposta: per quanto concerne il fatturato, occorre precisare che relativamente ai servizi svolti al di fuori dell'Unione Europea, gli stessi devono essere conformi agli standard tecnici internazionali di riferimento e la ditta deve comprovare detta rispondenza se intende avvalersi di detti servizi anche ai fini della fase di prequalifica.

3. **quesito:** in caso di RTI, relativamente alla capacità economica, il requisito deve essere posseduto cumulativamente?

Risposta: sia per la capacità economica-finanziaria sia per quella tecnica i requisiti possono essere posseduti cumulativamente dal RTI. Tuttavia, relativamente alla capacità



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti (S.A.V.I.)

economica, si ricorda che la ditta mandataria deve possedere un fatturato negli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore al 50% del valore del livello minimo richiesto (8.000.000,00 euro), mentre le ditte mandanti almeno il 10%.

4. quesito: come avviene la qualificazione e la partecipazione delle aziende che hanno sede all'estero, posto che nelle dichiarazioni è richiesto il rispetto di una serie di leggi italiane che non necessariamente trovano riscontro nel loro paese?

Risposta: in questi casi si deve seguire il dettato normativo di cui all'art. 47 del D.Lgs 163/06, che disciplina, per l'appunto, il problema relativo alla qualificazione e partecipazione delle imprese che hanno sede all'estero.

Per quanto concerne l'osservanza dei requisiti di ordine generale richiesti dal bando, l'azienda con sede all'estero dovrà comprovare il possesso degli stessi conformemente alla disciplina di cui all'art. 38, commi 4 e 5, del citato D.Lgs.

5. quesito: è necessaria la contemporaneità delle condizioni "eseguito e fatturato" nel triennio 2003/2005 del servizio o è possibile inserire la quota di fatturato relativa a servizi eseguiti nel 2002 ma la cui relativa fattura è stata emessa nel 2003?

Risposta: occorre sempre far riferimento alle prescrizioni del bando di gara. I modelli di dichiarazione predisposti dalla stazione appaltante sono meramente indicativi e non obbligatori. I format sono stati predisposti per facilitare l'attività di predisposizione e presentazione delle domande da parte delle imprese, rendendo altresì più facile la successiva attività di verifica ad opera della stazione appaltante.

In merito, quindi, si chiarisce che i servizi possono essere stati realizzati anche nel 2002, ma devono essere fatturati nel 2003, conformemente alle prescrizioni del bando di gara che, sia per la capacità economica che per quella tecnica riportano solo riferimenti espliciti al fatturato. Peraltro anche nei format di dichiarazione messi a disposizione delle ditte è chiaro ed univoco il riferimento esclusivo al fatturato dell'ultimo triennio 2003/2005. Pertanto, l'espressione "realizzati", impiegata per l'indicazione dei servizi nei settori a, b e c, deve essere intesa, alla luce di quanto sopra esposto, in termini non tassativi.

6. quesito:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti (S.A.V.I.)

A) per sistemi di monitoraggio ambientale si intendono attività di monitoraggio ambientale eseguite con cadenza periodica e continua in un determinato periodo temporale?

B) Cosa si intende per sistemi industriali complessi?

C) Il sopralluogo è obbligatorio solo se si è invitati alla gara?

D) se le domande di partecipazione dovessero essere superiori a 15 la selezione avverrà considerando il requisito della capacità tecnica secondo le specifiche prescrizioni del bando.., Ma con quali criteri (fatturato, tipologia lavori, con quale priorità)?

Risposta:

A) Per sistemi di monitoraggio si intende l'esecuzione di sondaggi, installazione di piezometri ed analisi tese a valutare la qualità delle matrici ambientali, con riferimento ai parametri di legge.

B) Si tratta di aree industriali nelle quali sono ubicati più stabilimenti che svolgono attività industriali con ciclo produttivo complesso, in ciascuno dei quali sono presenti più impianti di diverso tipo.

C) il sopralluogo dovrà essere effettuato solo dalle ditte che supereranno positivamente la fase di prequalifica. Pertanto, il sopralluogo non è richiesto in questa fase, ma dovrà essere soddisfatto, ed adeguatamente documentato, solo in un secondo momento.

D) si riporta di seguito il chiaro contenuto del bando di gara: Qualora pervenissero un numero di domande superiore a 15 la selezione avverrà considerando il fatturato complessivo realizzato, nell'ultimo triennio, secondo il valore di cui al punto III.2.3) capacità tecnica, per cui saranno ammessi i primi 15 concorrenti che avranno il fatturato maggiore.

7. quesito: la società costituita in seguito a cessione di ramo d'azienda può far propri i fatturati della società "madre" con riferimento ai punti capacità economica-finanziaria e capacità tecnica?

Risposta: il problema della nuova società potrebbe essere risolto positivamente, secondo termini e modalità che si diranno in seguito, per quanto concerne la dimostrazione della capacità economica-finanziaria, ma non per la capacità tecnica e ciò in forza del combinato disposto di cui agli artt. 41, 49 e 51 del D.Lgs 163/06 nonché con riferimento alla espressa



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti (S.A.V.I.)

previsione del bando di gara che limita il ricorso all'avvalimento per la dimostrazione della capacità tecnica del concorrente.

Invero, seppur ai sensi dell'art. 41, comma 3, del citato D.Lgs, alla ditta di nuova costituzione sia consentito dimostrare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante (ovvero facendo ricorso all'avvalimento), il codice dei contratti pubblici non prevede analoga disciplina per la dimostrazione della capacità tecnica. La nuova ditta non può utilizzare l'istituto dell'avvalimento (art. 49) poiché il suo ricorso è stato limitato dalla stazione appaltante proprio relativamente alla capacità tecnica. Ad ogni buon fine si riportano di seguito le ragioni esposte nel bando che hanno indotto la stazione appaltante a limitare il ricorso a detto istituto:

“L'amministrazione esclude l'operatività dell'avvalimento per la dimostrazione del requisito della capacità tecnica richiesto. Si ritiene indispensabile, infatti, che il soggetto che partecipa debba essere necessariamente titolare del predetto requisito minimale richiesto dal bando, poiché l'esperienza e l'affidabilità della ditta sono condizioni indispensabili in considerazione di: a) la natura stessa del servizio richiesto, in se particolarmente complesso ed articolato sotto i profili tecnicoorganizzativo; b) la particolare competenza tecnica necessaria al suo espletamento; c) la necessaria affidabilità ed attendibilità dei risultati e dei dati che devono conseguire dallo stesso; d) il pregiudizio potenziale per la salute pubblica che deriva dall'inquinamento delle zone interessate dal servizio, che potrebbe concretizzarsi o essere accentuato da dati inaffidabili”.

L'unico elemento considerabile ai fini della dimostrazione della capacità tecnica è il fatturato del concorrente realizzato nei settori specifici previsti nel bando, con ciò escludendo che possa essere valutata la circostanza che detto fatturato sia stato maturato grazie alle figure professionali trasferitesi nel nuovo soggetto.

Infine, non è chiaro nel quesito se la società madre debba partecipare alla presente gara o meno.

- 8. quesito:** *in caso di RTI tra un'impresa mandataria ed un consorzio mandante, come si deve procedere per il calcolo delle capacità economica-finanziaria e tecnica del consorzio? È lecito sommare le singole capacità delle imprese consorziate?*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti (S.A.V.I.)

Risposta: il quesito non è sufficientemente chiaro. Infatti non viene specificata la natura del consorzio. Comunque, se trattasi di consorzio stabile, con attività esterna, agli stessi è applicabile la disciplina codicistica per i consorzi con attività esterna.

E' evidente, poi, che il consorzio, seppur raggruppato, dovrà indicare per quali consorziati il consorzio stesso concorre, ed a tali consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara, ovvero se intende eseguire in proprio i servizi. Va precisato che conformemente agli indirizzi giurisprudenziali, nonostante l'autonoma soggettività giuridica propria del consorzio stabile, i requisiti di idoneità morale debbono essere posseduti da tutte le imprese consorziate, mentre possono cumularsi, i requisiti tecnici, economici e finanziari delle varie imprese che ne fanno parte.

Pertanto, il calcolo della capacità economica-tecnica, nel caso in cui il consorzio esegua in proprio il servizio, dovrà far riferimento al fatturato del consorzio nel suo complesso.

Il Direttore del Servizio

Franca Leuzzi

F.P/Sett. SIA
N.Sannio/Resp proc.